



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000855

del 27 MAG. 2016

OGGETTO: Procedimento penale N.7928/06 N.R. - N. 6690/07 RGNR - N.2595/2012 R.G. Corte Appello - definito con sentenza della Corte di Cassazione. Liquidazione e pagamento spese legali. (pratica n.20/2014/NC).

U.OS.SERVIZIO LEGALE

**QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
BUDGET
Bilancio 2016**

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico 05.09.03.02.0101
euro 15.430,19
Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua
di budget (Euro) _____

Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 49 del 25/05/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Donato Velardi

RESPONSABILE DELLA U.O.
avv. Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2016**

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Funzionario
.....

Il Direttore del U.O.C.
.....

Mandato n.del.....

Il Funzionario
.....

Il Direttore del U.O.C.
.....

L'anno duemilasedici giorno ventisei del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. A. Ardiccio quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

- **PREMESSO:**

- **che** nell'anno 2006 il Dr. Mario Re - dipendente di questa Azienda con la qualifica di Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione, in atto in quiescenza, è stato sottoposto ad indagine in ordine al procedimento penale N. 6690/07 RGNR per il delitto di cui all'art. 323 c.p., contestato allo stesso nella qualità di Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione;
- **che** il dipendente nominava quale proprio difensore di fiducia l'avv. Ugo Castagna;
- **che** il P.M. richiedeva l'archiviazione del procedimento, escludendo qualsivoglia ipotesi di reato;
- **che** la parte offesa presentava opposizione, cui seguiva una nuova richiesta di archiviazione da parte del PM, nuovamente opposta dalla parte offesa;
- **che**, a seguito di denuncia/querela della parte offesa veniva avviato altro procedimento nel quale il PM formulava richiesta di archiviazione, opposta dalla parte offesa;
- **che** i due processi venivano riuniti ed il Gip respingeva la richiesta di archiviazione, cui seguiva il rinvio a giudizio dell'imputato dott. Re;
- **che** il Tribunale con sentenza n.2020/2012 assolveva l'imputato dal reato ascritto per insussistenza del fatto;
- **che** la superiore sentenza è stata appellata sia dal Procuratore Generale che dalla parte offesa;
- **che** la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.3087/2013 ha confermato la sentenza di primo grado;
- **che**, a seguito della impugnazione della sentenza della Corte di Appello, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perchè inammissibile, determinando la esecutività della sentenza di secondo grado che aveva confermato l'assoluzione del dott. RE per insussistenza del fatto;
- **che** l'avv. U. Castagna ha trasmesso nota spese relativa a tutti i gradi del giudizio, quantificando gli onorari nella complessiva somma di euro 55.548,70, ivi compresi oneri accessori;

- **ATTESO**

- **che** l'art.25 del CCNL 8.06.2000 per la dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, dispone che: "*1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse...*";
- **che** l'Azienda ha predisposto un disciplinare di incarico professionale legale ex art. 25 CCNL 1998/2001 - approvato con atto deliberativo n.2955 del 21.11.2000 al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dirigenti che si intendono avvalere delle loro prestazioni, nonché per stabilire le condizioni di assunzione dell'incarico, prevedendo la possibilità di provvedere al rimborso degli onorari nel limite della media tra minimo e massimo quando il procedimento risulti particolarmente impegnativo sia per complessità che per durata;
- **che**, successivamente, con delibera n.561 del 20.04.2010 si è proceduto alla modifica delle condizioni di cui al predetto disciplinare di incarico, stabilendo quali condizioni economiche i minimi tariffari con riduzione del 15%;
- **che**, con l'art. 9 del d.l. 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche nella legge 24/03/2012, n. 27, sono state abrogate le tariffe forensi come disciplinate dal d.m. 127/2004 e, con successivo D.M. n. 140/2012 pubblicato nella G.U. n. 195 del 22/08/2012, entrato in vigore il 23/08/2012, è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi del professionista;
- **che**, conseguentemente, si è modificato il disciplinare, prevedendo per la corresponsione degli onorari degli avvocati, gli importi minimi dei parametri-base di cui al D.M. n.140/2012;
- **che** con D.M. 55 del 10/03/2014 in vigore dal 03/04/2014 è stato emanato il nuovo regolamento



- recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, che sostituisce il precedente D.M. 140/12;
- **che** l'avv. Castagna non ha aderito a nessuno dei suddetti disciplinari;
 - **CONSIDERATO:**
 - **che** dalla lettura delle motivazioni contenute nella citata sentenza di assoluzione di primo grado ed in quella confermativa di secondo grado si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione del sanitario e quella dell'Azienda;
 - **che** ricorrono, pertanto, i presupposti per la liquidazione degli onorari relativi all'assistenza prestata al dipendente;
 - **che** la parcella pro-forma dell'Avv. Castagna benchè redatta secondo il vigente D.M. 55/14, non applica i valori minimi dei parametri, ma i medi con previsione anche di un aumento;
 - **che**, pertanto, occorre procedere alla rielaborazione della parcella con applicazione dei "parametri" ai minimi;
 - **VISTA** la parcella rideterminata dall'U.O. Servizio Legale per ogni singola fase, il cui importo ammonta a complessive euro 10.575,00, esclusi oneri accessori;
 - **RITENUTA**, la compresenza di tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione pattizia, laddove essa prevede il diritto al rimborso per l'assistenza da parte di un legale di fiducia del dipendente ammesso al patrocinio, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata posta a carico dell'Azienda di appartenenza qualora avesse essa stessa individuato il legale, e conseguentemente, la legittimità del rimborso all'Avv. Castagna, nel limite dell'importo di €. 12.997,94 , comprensivo di oneri accessori ed al netto della ritenuta d'acconto come rideterminato dal Servizio Legale, per l'assistenza legale resa in favore del Dott. Re nel procedimento penale N.7928/06 N.R. - N. 6690/07 RGNR - N.2595/2012 R.G. Corte Appello definito con sentenza di assoluzione della Corte di Appello;

Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

- 1) **Determinare** in euro € 15.430,19 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- 2) **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento, da imputare sul conto 05.09.03.02.0101 - "spese legali per contenzioso", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- 3) **Liquidare e pagare** all'Avv. U. Castagna con studio in Palermo P.za Verdi, 49 la somma di euro 12.997,94 -comprensiva di oneri accessori ed al netto della ritenuta di acconto come da prospetto fattura allegato- per l'assistenza prestata al Dott. Re nel procedimento penale N.7928/06 N.R. - N. 6690/07 RGNR - N.2595/2012 R.G. Corte Appello - definito con sentenza assolutoria della Corte di Appello;
- 4) **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'avv. Ugo Castagna, previa ricezione fattura.

Atti Allegati:

- sentenze I e II° grado ed attestazione inammissibilità ricorso Cassazione;
- parcella avv. Castagna;
- parcella rideterminata;
- prospetto fattura con oneri accessori.

IL RESPONSABILE
U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Antonio Ambrosino)

Speciali
infratele
CONTRIBUTO
CANTIERI
SPUNTA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 29 MAG. 2016 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 08 GIU. 2016

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
